Legge regionale 15 aprile 1991 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

Art. 9

(1)

1. L' articolo 11 bis della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come inserito con l' articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è abrogato.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . Ai sensi dell'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007, la presente legge continua a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 73, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.